

Inpdap - INPDAP
AOO-Bologna - Sede Provinciale Bologna
REG RIS
Prot. n. 0001627 - 12/08/2011 - INGRESSO



Inpdap 002191333000

**AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

**AL DIRIGENTE DELLA SEDE PROV.LE
DI BOLOGNA**

ALLE OO.SS

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Circolare 9/2011 (Performance individuale e sistema di valutazione):

La RSU della Sede Prov.le di Bologna ritiene opportuno esprimere le seguenti considerazioni sull'applicazione della circolare 9/2011(Performance individuale e sistema di valutazione):

- non condivide la fretta che l'Amministrazione dimostra nel voler applicare la circolare in oggetto, ma il criterio di applicazione, per essere serio e imparziale, e soprattutto credibile, deve essere necessariamente condiviso con le Organizzazioni Sindacali a livello Nazionale. Coloro che rappresentano il personale devono avere l'opportunità di verificare se questo sistema possa garantire effettivamente una valutazione oggettiva e trasparente, pari opportunità, equi compiti da svolgere, criteri chiari di distribuzione degli obiettivi individuali in rapporto alle competenze dei singoli;
- ritiene che l'Amministrazione, a tutt'oggi sia orientata a procedere senza l'opportuna contrattazione con le OO.SS e tale atteggiamento rischia di danneggiare l'effettiva introduzione di un efficiente sistema di valutazione;
- l'attuale sistema organizzativo che vige nel sistema produttivo della sede di Bologna basato sulla sinergia tra i vari settori e la collaborazione e la condivisione della conoscenza tra gli addetti ha sempre ottenuto ottimi risultati in termini di efficacia e efficienza. Il sistema di valutazione che l'Amministrazione vuole introdurre porterà a riflessi non positivi sul benessere organizzativo della Sede generando malumore tra i lavoratori;
- l'Amministrazione continua a non tener conto della situazione di disagio della Sede Provinciale di Bologna, continuamente sotto pressione tra riorganizzazione dei settori di produzione, applicativi informatici non all'altezza delle necessità e delle aspettative del personale, mancanza di un programma di adeguata formazione normativa e pratica.

- Visto l'art. 6 secondo comma (norme transitorie) legge 111 /2011 che recita:

La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

- Questa RSU all'unanimità respinge e non condivide tale sistema di valutazione per i motivi su esposti.

Bologna, 12 Agosto 2011

RSU

Bellizzi Luigi Luigi Bellizzi

Berti Fabio Fabio Berti

Carati Paolo Paolo Carati

Marinelli Tiziana Tiziana Marinelli

Mauceri Lucia Lucia Mauceri

Redavid Caterina Caterina Redavid

Rossi Natalia Natalia Rossi